



associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe
(Ente Morale Decreto del Ministero dell'Interno 19 luglio 1999)

Audizione Informale Commissione Affari Sociali

Convocazione della XII Commissione Affari Sociali mercoledì 9 ottobre 2019 ore 14

Proposta di modifica alla PDL n. 928

Si ritiene sufficiente la previsione della disciplina per i cimiteri di animali contenuta nella PDL n. 1143.

Il presente DDL contiene delle previsioni normative in contrasto con la disciplina vigente in materia di cimiteri contenuta nel DPR n. 285/1990.

SEDE NAZIONALE:

Viale Terme 1056 – 40024 – Castel San Pietro Terme (BO) - cod.fisc. 90000910373
tel. +39 051 944268 – fax +39 051 944183 - e-mail: tesseramento@anusca.it



associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe

(Ente Morale Decreto del Ministero dell'Interno 19 luglio 1999)

PROPOSTA DI LEGGE

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 928

—
ART. 1.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. – (Cimiteri per animali di affezione e servizi di cremazione) – 1. I comuni, singoli o associati, istituiscono cimiteri e servizi di cremazione per animali tenuti o destinati a essere tenuti dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come i cani per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione e quelli impiegati nelle pubblicità.

2. I cimiteri per animali di affezione possono essere realizzati e gestiti anche da privati. Il comune cede in comodato gratuito alle associazioni animaliste terreni destinati alla realizzazione di cimiteri per animali di affezione.

3. I cimiteri per animali di affezione sono localizzati in una zona giudicata idonea dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta il parere si ritiene espresso favorevolmente.

4. Il trasporto delle spoglie degli animali di affezione è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

5. Nelle more dell'emanazione da parte delle regioni di specifici provvedimenti in materia, ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali di affezione si

SEDE NAZIONALE:

Viale Terme 1056 – 40024 – Castel San Pietro Terme (BO) - cod.fisc. 90000910373
tel. +39 051 944268 – fax +39 051 944183 - e-mail: tesseramento@anusca.it



associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe

(Ente Morale Decreto del Ministero dell'Interno 19 luglio 1999)

<p>applica la normativa cimiteriale statale prevista dall'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in quanto applicabile, e dal regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità.</p> <p>6. I servizi di cremazione singola erogati dai privati sono subordinati ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal sindaco, su parere del servizio veterinario pubblico e degli altri servizi competenti in materia ambientale, e devono garantire ai proprietari la restituzione delle ceneri del loro animale.</p> <p>7. I costi relativi ai servizi cimiteriali o di cremazione sono a carico dei proprietari degli animali. Le tariffe dei servizi cimiteriali e di cremazione sono determinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito dei territori di rispettiva competenza.</p> <p>8. È consentito lo smaltimento delle spoglie di animali di affezione di proprietà mediante sotterramento in terreni di proprietà privata, previa acquisizione del certificato veterinario di decesso dell'animale che escluda qualsiasi pericolo di malattia infettiva e infestiva trasmissibile agli uomini e agli animali</p> <p>9. È consentito il seppellimento, previa cremazione e in urna separata, delle spoglie di animali di affezione nella tomba del proprietario, nel loculo o nella sepoltura di famiglia, per volontà del defunto o su richiesta dei suoi eredi ».</p>	<p>Emendamento: si ritiene compito dei singoli comuni la determinazione delle tariffe dei servizi cimiteriali e di cremazione in base al principio di sussidiarietà</p> <p>Emendamento: tale previsione è in contrasto con il dettato dell'art. 50 del DPR 285/1990 che non prevede l'ingresso al cimitero solo per persone e non per animali.</p>
--	--

SEDE NAZIONALE:

Viale Terme 1056 – 40024 – Castel San Pietro Terme (BO) - cod.fisc. 90000910373
tel. +39 051 944268 – fax +39 051 944183 - e-mail: tesseramento@anusca.it